



seduta del
12/11/2012
delibera
1548

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 145 LEGISLATURA N. IX

DE/VP/AFP Oggetto: Legge 313/04 - Disciplina dell'apicoltura. Istituzione
0 NC nuovo regime in relazione agli orientamenti comunitari
Prot. Segr. per gli aiuti di stato nel settore agricolo e
1742 forestale 2007-2013. Approvazione criteri e modalità
 per la concessione dei contributi

Lunedì 12 novembre 2012, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|----------------------|----------------|
| - GIAN MARIO SPACCA | Presidente |
| - PAOLO PETRINI | Vicepresidente |
| - ANTONIO CANZIAN | Assessore |
| - SANDRO DONATI | Assessore |
| - PAOLO EUSEBI | Assessore |
| - SARA GIANNINI | Assessore |
| - MARCO LUCHETTI | Assessore |
| - PIETRO MARCOLINI | Assessore |
| - LUCA MARCONI | Assessore |
| - ALMERINO MEZZOLANI | Assessore |
| - LUIGI VIVENTI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni. Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente, Paolo Petrini. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO

CORTE DEI CONTI



0002744-21/11/2012-SC_MAR-T71-A



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Legge 313/04 -. DISCIPLINA DELL'APICOLTURA. ISTITUZIONE NUOVO REGIME IN RELAZIONE AGLI ORIENTAMENTI COMUNITARI PER GLI AIUTI DI STATO NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE 2007-2013. APPROVAZIONE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Posizione di funzione Competitività e Sviluppo dell'Impresa Agricola istituita presso il Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 48 della L.R. 31.12.2001 n. 31;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

D E L I B E R A

- 1) di modificare la propria deliberazione n. 501 del 11 aprile 2011 a seguito delle osservazioni presentate dalla Commissione europea in relazione al regime di aiuto istituito ai sensi del Regolamento (CE) n. 1857/2006(notifica in esenzione);
- 2) di istituire un nuovo regime contributivo in ottemperanza di quanto previsto dagli Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare dal capitolo IV.A. "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole" al fine di concedere specifici contributi alle aziende del settore apistico;
- 3) di dare atto che, ai sensi dei predetti Orientamenti, gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole sono dichiarati compatibili con l'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea – TFUE – se soddisfano tutte le condizioni previste dall'art. 4 del suddetto Regolamento (CE) n. 1857/2006, anche limitatamente a specifici prodotti agricoli;
- 4) di approvare il testo di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, i criteri e le modalità per l'incentivazione della pratica dell'allevamento apistico ed in particolare per

ay



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

l'ammodernamento delle sale di smielatura e dei locali per la lavorazione ed il confezionamento di prodotti apistici e acquisto di macchine ed attrezzature, in attuazione della Legge n.313/2004 recante disciplina dell'apicoltura;

- 5) di dare mandato al Dirigente della PF Competitivita' e Sviluppo dell'Impresa Agricola di predisporre gli atti conseguenti per l'applicazione del suddetto regime di aiuti.
- 6) di dare atto che la presente deliberazione sarà notificata alla Commissione europea ai sensi dell'art.108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea – TFUE –;
- 7) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel BUR della Regione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr.ssa Elisa Moroni

IL PRESIDENTE DELLA

Dr. Gian Mario Spacca

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento.

- Legge 313 del 24 dicembre 2004;
- DGR n. 501 del 11/04/2011;
- DGR n.885 del 18.06.2012
- Nota Commissione Europea Ref ARES (2012) 1277386

Motivazione ed esito dell'istruttoria.

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con Decreto n. 20026 del 10 gennaio 2007, ha approvato e reso operativo il "Documento Programmatico per il settore apistico" previsto dall'art. 5, comma 1, della Legge 24 dicembre 2004, n. 313 concernente "Disciplina dell'apicoltura"; in tale documento sono contenuti gli indirizzi ed il coordinamento delle attività inerenti il settore, autorizzando una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004/2005/2006. Trattandosi di aiuti di stato il documento programmatico è stato inviato per il preventivo parere alla Commissione Europea la quale ha dichiarato con decisione C (2006) 5705 (aiuto di Stato n. 117/2006) del 22.11.2006 il sistema di aiuti compatibili con il mercato comune.

Gli interventi di cui all'azione 10.10 del documento programmatico sono stati attuati dalle Regioni e province autonome e comprendono gli investimenti nelle aziende apistiche, quali costruzione o miglioramento di beni immobili, nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici,



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

spese generali fino ad un massimo del 12%. Per quanto riguarda la Regione Marche la cifra resa disponibile da MIPAAF è stata integrata con fondi regionali derivanti dal DPCM 2009 per soddisfare appieno le esigenze delle aziende apistiche regionali.

Con la DGR 2059/2009 sono stati definiti i criteri di ammissibilità agli aiuti di cui sopra, cui ha fatto seguito l'approvazione di un primo bando di accesso ai benefici (DDPF n. 30/2010).

Con DGR n. 501 del 11.04.2011, successivamente integrata con DGR 885/2012, sono stati definiti nuovi criteri di ammissibilità per l'anno 2011 cui ha fatto seguito un secondo bando di accesso ai benefici (DDPF 327 del 18.04.2011).

Per l'anno corrente prima dell'emanazione di un nuovo bando di accesso e tenuto conto del fatto che l'aiuto di stato relativo al documento programmatico era ormai scaduto è stata inoltrata in data 02.10.2012 alla Commissione Europea una richiesta di notifica degli aiuti in esenzione ai sensi del Reg. Ce 1857/06.

La Commissione europea, con nota del 29/10/2012 Ref. ARES(2012) 1277386, acquisita agli atti del Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca prot. 760791 del 08.11.2012, ha comunicato alla Rappresentanza Permanente d'Italia le proprie osservazioni di merito al regime di aiuto istituito con la deliberazione n. 885 del 18.06.2012 di modifica della deliberazione n. 501/2011. In particolare la Commissione invitava le autorità italiane a ritirare la domanda di esenzione ed a notificare il regime di aiuti a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Vista la necessità di proseguire con l'incentivazione della pratica e la diffusione dell'allevamento apistico moderno e rendere maggiormente competitive le aziende apistiche, e considerato quanto sopra, è indispensabile provvedere ad istituire uno specifico regime di aiuti, secondo quanto previsto dagli Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare dal capitolo IV.A. "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole";

Su richiesta del Servizio Agricoltura e Foreste la PF Politiche comunitarie ha provveduto a comunicare alla Rappresentanza Permanente d'Italia il ritiro della notifica relativa al regime di aiuto istituito con la deliberazione n. 501/2011, la volontà di modificare la medesima deliberazione e di notificarla ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea - TFUE -;

Ai sensi dei citati Orientamenti, gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole sono dichiarati compatibili con l'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea - TFUE - se soddisfano tutte le condizioni previste dall'art. 4 del suddetto Regolamento (CE) n. 1857/2006, anche limitatamente a specifici prodotti agricoli.

Considerato inoltre che al fine di rendere compatibili le disposizioni ed i criteri definiti nel citato decreto ministeriale n. 17688/2009 con quanto stabilito dal predetto art. 4 del Regolamento n. 1857/2006, e con quanto espressamente indicato dalla Commissione europea nella nota del 2 febbraio 2012 Ref. ARES(2012) 118749, è necessario introdurre le seguenti limitazioni:

- gli aiuti possono essere destinati esclusivamente alle Piccole e Medie imprese agricole (PMI), qualificate dal Regolamento (CE) n. 800/2008, che operano nell'ambito della produzione primaria di prodotti agricoli, nello specifico di prodotti dell'apicoltura;

- gli aiuti non sono destinati ad imprese agricole che sono tenute a rimborsare aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune, finché non sia stato eseguito il rimborso o l'importo da rimborsare non sia



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

stato depositato su di un conto bloccato, con maggiorazione, in entrambi i casi, degli interessi legali dovuti;

- gli aiuti non sono destinati ad investimenti realizzati nell'azienda agricola per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti apistici;
- potranno beneficiare degli aiuti soltanto le aziende che non rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà e che rispondano ai requisiti minimi previsti in materia di igiene, ambiente e benessere degli animali;
- gli obiettivi, l'intensità lorda dell'aiuto (% di contributo) e le spese ammissibili sono definiti in applicazione dei paragrafi 2, 3, 4 e 6 dell'art. 4 del Regolamento n. 1857/2006;

Si rende necessario conseguentemente modificare i criteri e le modalità di concessione dei contributi per gli investimenti nelle aziende apistiche, che vengono riportati nell'allegato 1 al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale.

L'onere derivante dal presente atto, pari ad €. 175.446,07 fa carico al capitolo 30908210 u.p.b. 3.09.08 per €. 75.446,07 ed al capitolo 30908222 upb 30908 per €. 100.000,00 del bilancio 2012;

Si propone altresì di dare mandato al Dirigente della PF Competitività e Sviluppo dell'Impresa Agricola di adottare gli atti conseguenti per l'attuazione della presente deliberazione.

Il responsabile del procedimento

Dott. Paolo Marinelli

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria della presente deliberazione per complessivi €. 175.446,07 con riferimento alla disponibilità dei seguenti capitolo del bilancio 2012: cap. 30908210 per €. 75.446,07 correlato al capitolo di entrata n. 40303043 accertamento n. 2519/09, capitolo 30908222 per €. 100.000,00.

La responsabile della P.O. di Spesa

Stefania Denaro

Posizione di Funzione Competitività e Sviluppo dell'Impresa Agricola

VISTO

Il dirigente responsabile

Dott. Roberto Luciani

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA

Cly



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

Il dirigente del Servizio
Dott.ssa . Cristina Martellini

La presente deliberazione si compone di n. 8 pagine, di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante alla stessa.

Il segretario della Giunta
Dott.ssa Elisa Moroni



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Legge n. 313/2004 recante disciplina dell'apicoltura .Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007- 2013 (2006/C 319/01) IV.A. Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole. Definizione dei criteri e delle modalita' di concessione degli aiuti per la realizzazione degli investimenti nelle aziende apistiche.

Condizioni generali di accessi agli aiuti

- 1) Gli aiuti possono essere destinati esclusivamente alle Piccole e Medie imprese (PMI), quali definite dal Regolamento (CE) n. 800/2008 che operano nell'ambito della produzione primaria di prodotti agricoli, nello specifico di prodotti dell'apicoltura;
- 2) gli aiuti non sono destinati ad imprese agricole che sono tenute a rimborsare aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune, finchè non sia stato eseguito il rimborso o l'importo da rimborsare non sia stato depositato su di un conto bloccato, con maggiorazione, in entrambi i casi, degli interessi legali dovuti;
- 3) gli aiuti non sono destinati ad investimenti realizzati nell'azienda agricola per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti apistici;
- 4) potranno beneficiare degli aiuti soltanto le aziende che non rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà e che rispondano ai requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali;
- 5) gli obiettivi, l'intensità lorda dell'aiuto (% di contributo) e le spese ammissibili sono definiti in applicazione dei paragrafi 2, 3, 4 e 6 dell'art. 4 del Regolamento n. 1857/2006.

Definizione del campo di applicazione "produzione primaria"

Si specifica che, in fase di applicazione, gli aiuti saranno destinati esclusivamente ad investimenti connessi con il prodotto miele, con esclusione di altri prodotti apistici. Al fine di definire l'ambito di applicazione degli interventi a favore delle aziende apistiche, si sottolinea che, secondo quanto stabilito dal pacchetto igiene (Reg. (CE) n. 852/2004, Documento DG SANCO del febbraio 2009 di orientamento sull'applicazione di talune disposizioni del Reg. (CE) n. 852/2004, Conferenza Stato/Regioni del 9 febbraio 2006 riguardante "Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome relativo a 'Linee guida applicative del regolamento n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari") le aziende apistiche rientrano nell'ambito della **produzione primaria** allorquando la raccolta del miele (o dei prodotti apistici), l'estrazione, la manipolazione, il confezionamento e l'imballaggio vengono svolti nello stabilimento dell'apicoltore (laboratori di smielatura aziendali) e a condizione che ciò non alteri sostanzialmente la loro natura. Diversamente, non rientrano nella produzione primaria attività di lavorazione, confezionamento o di imballaggio del miele che non siano realizzate nell'azienda dell'apicoltore, comprese le strutture collettive (es. cooperative, smielerie sociali). Altrettanto non è da considerarsi 'produzione primaria' il miele acquistato o conferito da altre aziende apistiche esterne oppure il miele sottoposto a trasformazioni (ad esempio produzione di idromele, pastorizzazione del miele) o il miele ingrediente di prodotti più complessi o prodotti composti (ad esempio miele con frutta secca, prodotti di pasticceria, miele e propoli, miele e pappa reale), anche se tali operazioni avvengono nell'azienda apistica che produce la materia prima.

Spese ammissibili ed eleggibilità delle spese:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Investimenti nelle aziende apistiche, in particolare ammodernamento e messa a norma di sale di smielatura e locali per la lavorazione e confezionamento di prodotti apistici ed acquisto di nuove macchine e attrezzature per la lavorazione e confezionamento dei prodotti dell'apicoltura, compresi i programmi informatici.

Le spese non potranno essere sostenute prima che il regime di Aiuto sia stato istituito e dichiarato compatibile con il trattato della Commissione; inoltre, l'aiuto non potrà essere riferito ad attività intraprese prima della data di notifica della concessione dei contributi (al fine di verificare la decorrenza dell'ammissibilità della spesa si farà riferimento alle fatture quietanzate e relativo documento di trasporto dell'attrezzatura - DDT).

Soggetti beneficiari: Possono beneficiare degli aiuti le Piccole e Medie Imprese (PMI) singole o associate del settore agricolo primario agro-apistico - secondo la definizione comunitaria di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 - i cui laboratori di smielatura siano ubicati nel territorio della Regione Marche, In particolare:

Imprenditori agricoli IAP, produttori apistici, singoli od associati la cui redditività possa essere dimostrata con una valutazione delle prospettive, aziende agricole il cui imprenditore possieda le qualifiche e le competenze professionali adeguate e aziende agricole che rispondano ai requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali;

Priorità:

- 1) cooperative agricole tra apicoltori;
- 2) altre cooperative agricole aventi tra le attività principali anche l'apicoltura;
- 3) giovani imprenditori agricoli a livello professionale, di età inferiore a 40 anni;
- 4) società agricole di capitale e di persone;
- 5) imprenditori agricoli a livello professionale.

In ciascuna delle categorie di cui sopra sarà data preferenza alle aziende apistiche aderenti al marchio regionale QM- Qualità garantita dalla Regione Marche per il miele il cui disciplinare è stato approvato dalla Giunta regionale.

Massimale ed intensità di aiuto

Nei limiti stabiliti dall'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1857/2006, l'entità dell'aiuto, rispetto all'investimento ammissibile, sarà limitata al 50% nelle zone svantaggiate e al 40% nelle altre zone, mentre potrà essere elevata, rispettivamente, al 55% e al 45% nel caso in cui gli investimenti siano effettuati da giovani apicoltori entro cinque anni dall'insediamento. Per l'individuazione delle zone svantaggiate si fa riferimento a quanto già definito dalla Regione nell'ambito del P.S.R. 2007-2013 ai sensi della Direttiva n. 75/268/CE. L'innalzamento della percentuale di aiuto per investimenti in area svantaggiata verrà riconosciuto quando il laboratorio di smielatura oggetto di intervento è ubicato nelle zone delimitate ai sensi della suddetta Direttiva n. 75/268/CE.